



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 30 ottobre 2020

Prot. n. A001/2020/ 677388/1

**Ordinanza n. 51**

**Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19. Ulteriori disposizioni in tema di quarantena per le persone positive al Covid-19, in materia ambientale, di divieto di accesso ai cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre 2020 e altro.**

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*";

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

### ***Misura della quarantena per le persone positive al Covid 19***

VISTO l'art. 1, comma 2 lett. e), del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, che testualmente recita: " ... e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus";

VISTO l'art. 5 della l.p. 5 novembre 1991 n. 23, che attribuisce al Sindaco le competenze quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO fisiologico il trascorrere di un certo lasso temporale tra l'acquisizione dei risultati del test molecolare effettuato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari finalizzato alla ricerca del virus Covid-19 e, in caso di positività, l'adozione del relativo provvedimento di quarantena da parte del Sindaco;

CONSIDERATO pertanto fondamentale garantire l'immediata efficacia della misura della quarantena sin dal riscontro di positività al test, si ritiene di autorizzare l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ad acquisire dai soggetti sottoposti a test molecolare, una dichiarazione di assunzione di responsabilità finalizzata al rispetto immediato della quarantena in caso di positività, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora; tale assunzione di responsabilità rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione;

CONSIDERATO altresì opportuno che l'APSS, in sede di comunicazione dell'esito positivo del test, prescriva contestualmente la necessità, da parte del soggetto positivo, di rispettare la misura della quarantena nelle more del provvedimento del Sindaco;

SENTITA sul punto l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

### ***Chiusura dei cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre 2020***

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia del 26 ottobre 2020, prot. n. 659641/1, che dispone, al punto 3), in merito alle celebrazioni liturgiche e alle modalità di accesso ai cimiteri in occasione delle festività di "Tutti i Santi" e "Commemorazione dei defunti";

VISTE le ultime proiezioni dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari sull'andamento della curva epidemiologica sul territorio provinciale e la previsione di un picco di contagi nei giorni successivi alle festività di cui sopra, che riguarda, in particolare, le persone con età superiore ai 70 anni;

VISTA la comunicazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di data 30 ottobre 2020, acquisita al prot. PAT n. 677102 di pari data;

CONSIDERATO che, nelle giornate di festività in questione, vi è una tendenza, difficilmente controllabile, alla formazione di assembramenti presso i cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti;

CONSIDERATO che le misure adottate nella predetta ordinanza del 26 ottobre 2020 rischiano di non essere sufficienti a contenere le possibili occasioni di contagio, anche alla luce delle ultime stime sanitarie;

CONSIDERATO pertanto ragionevole e proporzionato disporre la chiusura dei cimiteri sul territorio provinciale nei giorni 1 e 2 novembre 2020;

### ***Disposizioni in materia ambientale***

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 (prot. n. D327/2018/654203) redatta ai sensi degli artt. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 91 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41) recante "la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione Civile per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018", con cui sono state adottate sul territorio provinciale alcune deroghe alla normativa ambientale per facilitare la gestione, da parte dei comuni, dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza. In particolare, con la richiamata ordinanza è stata prevista la possibilità in capo ai comuni di individuare con apposita ordinanza sindacale siti idonei al conferimento e deposito dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza, con conseguenti deroghe alla normativa ambientale in materia di rifiuti;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 4 marzo 2019 (prot. n. A001/2019/141676) con cui – conformemente all'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – è stata

prorogata per ulteriori diciotto mesi la validità dell'ordinanza del Presidente del 2 novembre 2018 a decorrere dal 2 maggio 2019, data, questa, della scadenza dei primi sei mesi di validità. Inoltre, in allegato all'ordinanza del 4 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni operative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali, rifiuti e non, depositati nei siti individuati dai comuni ai sensi dell'ordinanza del 2 novembre 2018;

CONSIDERATO che a causa dello stato di emergenza sanitaria connessa al Covid-19 – deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e la cui scadenza, ad oggi, risulta fissata dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 – e dei conseguenti provvedimenti governativi adottati per contrastarne la diffusione che hanno determinato per alcuni mesi la sospensione delle attività non essenziali con conseguente blocco della filiera della gestione dei rifiuti e non rifiuti, a partire dal mese di gennaio 2020 si sono riscontrate sul territorio trentino difficoltà da parte dei comuni a provvedere alla rimozione del materiale stoccato nei siti individuati in base all'ordinanza contingibile e urgente del 2 novembre 2018, con conseguente impossibilità per gli stessi di rispettare la scadenza del 2 novembre 2020;

PRESO ATTO che il termine di cessazione dell'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prorogata dalla successiva ordinanza del Presidente della Provincia del 4 marzo 2019, è fissato al 2 novembre 2020;

PRESO ATTO che risulta tutt'ora vigente per l'intero territorio della Provincia di Trento lo stato di emergenza dovuti agli eventi calamitosi di fine ottobre 2018, dichiarato con Decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9, riguardante l'intero territorio provinciale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre (...)*", come da ultimo confermato con nota del Presidente della Provincia del 5 agosto 2020 (prot. n. D323-476065/4.15-2020-39/LP);

RITENUTO, quindi, che a beneficio dei comuni che hanno fruito delle deroghe previste dall'ordinanza del 2 novembre 2018 e che non hanno ancora provveduto all'integrale rimozione del materiale stoccato nei siti individuati e realizzati conformemente al suddetto provvedimento, risulta opportuno estendere il termine di scadenza dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 fino al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 – ad oggi, e salvo proroghe, fissata al 31 gennaio 2021;

RITENUTO, altresì, di confermare integralmente le prescrizioni gestionali, precauzionali contenute nella medesima ordinanza del 2 novembre 2018 e nella successiva ordinanza del 4 marzo 2019, con particolare riferimento alle "*indicazioni per la gestione dei materiali nei siti individuati dai comuni ai sensi dell'ordinanza del presidente della provincia del 2 novembre 2018 (...)*" di cui all'allegato dell'ordinanza del 4 marzo 2019;

### ***Attività del ballo di cui al punto 33 dell'ordinanza del Presidente di data 26 ottobre 2020***

VISTO il punto 33 dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 di cui al prot. n. 659641;

VISTO il Dpcm 24 ottobre 2020, che all'art. 1, comma 9, lett. n) dispone la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso;

Tutto ciò premesso,

## **IL PRESIDENTE**

### **ORDINA QUANTO SEGUE**

#### ***Misura della quarantena per le persone positive al Covid 19***

1) a partire dal 2 novembre 2020, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari acquisisce, nell'ambito dell'esecuzione del test molecolare finalizzato alla ricerca del virus Covid-19, una

dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del soggetto sottoposto al predetto test circa il rispetto immediato della misura della quarantena in caso di esito positivo;

- 2) a partire dal 2 novembre 2020, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prescrive, contestualmente alla comunicazione di esito positivo al test e nelle more dell'adozione e successiva notificazione del provvedimento da parte del Sindaco competente di cui l'art. 1, comma 2 lett. e), del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, il rispetto immediato della misura della quarantena con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo;

#### ***Chiusura dei cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre 2020***

- 3) a modifica di quanto previsto al punto 3) dell'ordinanza del 26 ottobre 2020, prot. n. 659641/1, è disposta la chiusura dei cimiteri sul territorio provinciale nei giorni 1 e 2 novembre 2020;

#### ***Disposizioni in materia ambientale***

- 4) di estendere la scadenza dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 (prot. D327/2018/654203) – così come prorogata e integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del 4 marzo 2019 (prot. A001/2019/141676) – al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, fissata, ad oggi e salvo ulteriori proroghe, al 31 gennaio 2021;
- 5) di stabilire che il punto precedente si applichi ai comuni che abbiano già beneficiato delle deroghe previste nell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 e che non abbiano ancora provveduto all'integrale rimozione del materiale stoccato nei siti individuati e realizzati conformemente alla richiamata ordinanza del 2 novembre 2018;
- 6) di confermare le prescrizioni gestionali e precauzionali contenute nella medesima ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 e nella successiva ordinanza del Presidente della Provincia del 4 marzo 2019, con particolare riferimento alle "indicazioni per la gestione dei materiali nei siti individuati dai comuni ai sensi dell'ordinanza del presidente della provincia del 2 novembre 2018 (...) e dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" di cui all'allegato dell'ordinanza del 4 marzo 2019;

#### **E RACCOMANDA FORTEMENTE**

- 7) a tutta la popolazione di evitare ogni occasione, fatte salve quelle strettamente necessarie, di contatto con persone che non facciano parte del proprio nucleo familiare e di rimanere in casa il più possibile;
- 8) di ricordarsi l'obbligatorietà di adottare comportamenti individuali rigorosi nel rispetto delle misure vincolanti di contrasto alla diffusione del Covid-19.

#### ***Disposizioni finali***

- 9) a parziale modifica dell'ordinanza del Presidente di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641, si dispone la cessazione dell'efficacia del punto 33 del dispositivo della predetta ordinanza;
- 10) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con

legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

